COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
Bilancio - Programmazione - Finanze - Patrimonio e Contenzioso - Affari Legali - Organismi Partecipati - Programmazione Comunitaria.

VERBALE N° 51 DEL 14/05/2018

ORDINE DEL GIORNO:

1) **<u>Ore 10,00</u>: Studio e Consultazione della proposta di delibera di C.C. n. 56 del 22/03/2018 avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, co1, A) D.lgs 267/2000 derivante da sentenza n. 411/17 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile Noto Sergio C/Comune di Alcamo – N.R.G. 44/16.**

2) **<u>Ore 11,00</u>: Audizione del Dirigente Ing. E.A.Parrino, dell'Ing. Antonino Renda e dell'Avv. Valeria Apollonia Casella in merito al suddetto debito fuori bilancio.**

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Lombardo Vito	SI		10,00	13,00		
V/Presidente	Allegro Anna Maria	SI		10,00	11,35		
Componente	Scibilia Noemi	SI		10,00	13,00		
Componente	Messana Saverio	SI		10,00	13,00		
Componente	Ferrara Annalisa	SI		10,00	13,00		
Componente	Ruisi Mauro		SI				

L'anno Duemiladiciotto (2018), il giorno 14 del mese di Maggio, alle ore 10,00, presso la sede dell'Assessorato alla Cultura, ubicata nei locali comunali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora risultano presenti il Presidente Lombardo Vito e i Componenti Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Messana Saverio e Ferrara Annalisa.

Il Presidente Lombardo, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Lombardo dà lettura del primo punto all'ordine del giorno: "**Ore 10,00: Studio e Consultazione della proposta di delibera di C.C. n. 56 del 22/03/2018 avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, co1, A) D.lgs 267/2000 derivante da sentenza n. 411/17 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile Noto Sergio C/Comune di Alcamo – N.R.G. 44/16"**.

La Commissione procede ad esaminare dettagliatamente tutta la seguente documentazione pervenuta all'Organo Istituzionale per l'espressione del relativo parere di competenza:

- Proposta di Delibera Consiliare n° 56 del 22/03/2018 elaborata dalla Direzione 4 – Lavori Pubblici – Servizi Tecnici e Ambientali a firma del Responsabile del procedimento Ing. Antonino Renda e del Dirigente Ing. E.A.Parrino;
- Sentenza n° 411/17 del Giudice di Pace di Alcamo;
- Osservazioni sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio del Segretario Generale Avv. Vito Antonio Bonanno;
- Delibera di G.M. n° 148 del 16/04/2015 relativa alla proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita;
- Nota prot. n. 5836/2018 dell'Avvocatura Comunale riportante gli importi delle somme accantonate nel Registro del Contenzioso;
- Il Decreto del Giudice di Pace di Alcamo di liquidazione delle somme al CTU;
- Copia processo verbale di consegna alla Ditta aggiudicataria dei lavori urgenti di manutenzione della rete fognante cittadina;
- Copia del verbale di negoziazione assistita;
- L'interscambio della corrispondenza (via PEC) tra l'Avv. Dario Messina (legale del ricorrente) e l'Avv. Giovanna Mistretta dell'Avvocatura Comunale inerente la negoziazione assistita.

Dall'analisi del carteggio la Commissione rileva quanto segue:

- La sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 27/12/2017 e pertanto risulta scaduto, in data 29/04/2018, il termine di 120 giorno, di cui all'art. 14 del D.L. 669/1996, per il pagamento del debito fuori bilancio;
- Non risulta rispettato il termine endoprocedimentale, di cui alle linee guida concordate con nota prot. 25881 del 25/11/206, in quanto la proposta di delibera consiliare è datata 22/03/2018 e il parere di regolarità tecnica è del 26/04/2018;
- I pareri di regolarità tecnica e contabile risultano entrambi favorevoli;
- Che l'importo complessivo da pagare è stato determinato in € 4.558,42, arrotondato per eccesso ad € 4.760,00;

- Che relativamente alla controversia in oggetto la somma accantonata nel Registro del Contenzioso al 31/12/2016 è di € 5.180,49, quella necessaria per la liquidazione del dovuto come da sentenza n. 411/17, del Giudice di Pace di Alcamo e dai conteggi effettuati dall'Ufficio Legale, giusta nota prot. N.5836 del 31/01/2018, è di € 4.558,42, realizzando, così, un avanzo di € 622,07.

Alle ore 11,10 fanno ingresso l'Avv. Valeria Apollonia Casella dell'Ufficio legale comunale, l'Ing. Antonino Renda e l'Istruttore Amministrativo Sig.ra Annamaria Melia della Direzione 4, delegati dall'Ing. E.A.Parrino.

Il Presidente Lombardo dopo avere dato lettura del secondo punto all'ordine del giorno: **"Ore 11,00: Audizione del Dirigente Ing. E.A.Parrino, dell'Ing. Antonino Renda e dell'Avv. Valeria Apollonia Casella in merito al suddetto debito fuori bilancio"** chiede alla Sig.ra Melia, che ne ha curato l'istruttoria, di relazionare in merito.

La Sig.ra Melia riferisce che il suddetto debito fuori bilancio scaturisce dalla richiesta di risarcimento, avanzata in data 29/01/2015 dal Sig.Noto Sergio, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Messina, per i danni verificatisi al piano terra di un fabbricato non utilizzato (a destinazione commerciale), ubicato in Alcamo nella Via S.Oliva n. 8 di cui il suddetto ricorrente ne è il proprietario.

Le motivazioni dedotte dal ricorrente relativamente alla richiesta di risarcimento danni, di natura patrimoniale, sono le seguenti:

- Che a seguito di copiose perdite di liquami, verificatesi in corrispondenza del suddetto edificio, causa cattiva manutenzione della rete fognaria comunale, si generavano sul tratto stradale in questione, alcune profonde voragini e una grossa buca, che hanno provocato danni sia all'interno che all'esterno dell'unità immobiliare;
- Che il perpetrarsi nel tempo di tali perdite aveva determinato un dilavamento del sottosuolo, in corrispondenza dell'intero pavimento, nonché uno svuotamento del terreno sottostante, interessando le strutture in elevazione;
- Che solo dopo numerose segnalazioni venivano approntate, da parte del comune, le riparazioni al tratto della rete fognaria interessato dalla perdita dei liquami.

In data 20/03/2015 con n. prot. 12921, perveniva al Comune di Alcamo la proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita redatta dell'Avv. Dario Messina per conto del Sig. Noto Sergio in relazione ai danni, da rottura della rete fognaria, subiti dall'immobile di Via S.Oliva, quantificati in € 5.146,60 oltre IVA.

Con Delibera di G.M. n° 148 del 16/04/2015, l'Ammistrazione pro tempore, guidata dal Sindaco Sebastiano Bonventre, aderiva alla proposta di stipula della negoziazione assistita, dando mandato a trattare agli Avvocati Giovanna Mistretta e Silvana Maria Calvaruso dell'Ufficio Legale comunale.

La negoziazione assistita, per rivedere le richieste risarcitorie alla luce delle contestazioni avanzate dall'avvocatura comunale, non andò a buon fine.

La suddetta fognatura veniva riparata dal Comune di Alcamo nel mese di novembre 2014 a seguito segnalazione della Sig.ra Giuseppa Tiziana Pipitone, proprietaria dell'immobile soprastante quello danneggiato del Sig. Noto Sergio.

Il Giudice di Pace di Alcamo, con sentenza n. 411/17, pubblicata in data 01/12/2017, ha accolto parzialmente la richiesta risarcitoria dell'attore.

Il Giudice sulla base delle risultanze del CTU nominato, Ing. Vincenzo Calamia, pur confermando il verificarsi del fatto storico ha ritenuto i danni lamentati dall'attore solo in parte riconducibili al dissesto della rete fognante in prossimità dell'immobile di sua proprietà, così come accertato dai Tecnici comunali, correlandoli alla omessa manutenzione dei locali, a perdite idriche e alla fisiologica umidità di risalita.

Alle ore 11,35 esce il Consigliere Allegro Anna Maria.

Dalla lettura della sentenza si evince che sotto il profilo giuridico il Giudice di Pace ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Alcamo ai sensi dell'art. 2051 del Codice civile (responsabilità per danni da cosa in custodia) richiamando la sentenza n. 6665 del 19/03/2009 con la quale la Corte Suprema di Cassazione ha sostenuto che gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'Ente pubblico che, come custode, risponde ai sensi dell'art. 2051 del Codice civile, dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito che nella specie il Comune non ha fornito.

Il Giudice di Pace ha condannato il Comune di Alcamo al pagamento di quanto segue:

- a titolo di risarcimento danni in favore del Sig. Sergio Noto della somma complessiva di € 2.350,00. Danni quantificati dal consulente tecnico (Ing. Vincenzo Calamia) che ha provveduto ad una indicazione analitica dei danni, sulla base del nuovo prezziario unico regionale per i lavoratori pubblici del 2013 della Regione Sicilia, somma sulla quale sono stati calcolati gli interessi nella misura legale dalla lettera di diffida e messa in mora recapitata il 29/01/2015 alla proposizione della domanda giudiziale, nonché al saggio di cui all'art. 1284, comma 4 Codice Civile, dalla proposizione della predetta domanda giudiziale al soddisfo;
- al pagamento delle spese legale, nella misura di 1/2 , pari ad € 667,47 oltre rimborso spese forfettarie (15%), CPA (4%) ed IVA (22%);
- al rimborso all'attore delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, limitatamente all'importo di € 450,00;
- al pagamento, nella misura di 1/2 delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate complessivamente in € 916,43 oltre IVA e CPA, lasciando a carico dell'attore la restante quota.

L'Avv. Casella mostra alla Commissione le foto realizzate dal CTU.

La Signora Melia precisa che la richiesta di risarcimento danni è stata presentata nel 2015 dopo che nel 2014 il comune ha effettuato gli interventi di manutenzione alle rete fognante. Inoltre la

Sig.ra Melia fa presente che i danni all'immobile in oggetto potevano essere contenuti se fosse stato abitato dal proprietario Sig. Noto.

Il Consigliere Messana, premettendo che in sede di CTU si poteva raggiungere un accordo pagando di meno, chiede a quanto ammonta la richiesta iniziale del ricorrente.

L'Avv. Casella fa presente che inizialmente la richiesta di risarcimento danni del danneggiato ammontava alla somma onnicomprensiva di € 6.474,39.

L'Avv. Casella afferma che in tale causa l'ufficio legale ha operato bene facendo la giusta valutazione tecnica come si evince dalla sentenza del Giudice di Pace che ha accolta parzialmente la domanda del ricorrente compensando le spese di lite. Dal verbale di negoziazione assistita, datato 04/06/2015, i legali del comune hanno fatto rilevare che l'immobile di cui veniva richiesto il risarcimento danni è un edificio che essendo ubicato in pieno centro storico, per caratteristiche strutturali e geomorfologiche della zona era interessato da umidità da risalita. Inoltre l'Avvocatura comunale faceva rilevare che i danni all'immobile, non adibito ad alcun uso, non di nuova costruzione e non manutentato con una maggiore custodia da parte del proprietario si sarebbero potuti contenere. L'Ufficio legale si rendeva disponibile a proseguire nelle trattative della transazione qualora le richieste risarcitorie, avanzate dal ricorrente, sarebbero state riviste alla luce delle sopracitate contestazione.

Le parti convenivano di reincontrarsi in data 15/06/2015 ma la transazione non ha avuto più seguito in quanto il ricorrente, tramite il suo legale, non ha accettato la proposta formulata dall'Ufficio Legale comunale.

Il Consigliere Messana chiede perché non è stato rispettato il termine dei 120 giorni, previsto dalla legge per il pagamento del debito e dichiara che come enunciato in precedenza voterà contrario tutti quei debiti fuori bilancio che hanno superato la scadenza del termine dei 120 giorni.

La Sig.ra Melia, premettendo che la proposta di delibera è stata istruita in data 22/03/2018, fa presente che si è perso tempo causa le novità introdotte nella gestione dei contenziosi. Inoltre la Sig.ra Melia fa presente che per motivi personali si è dovuta assentare nel periodo compreso dal 11/01/2018 al 12/02/2018 e che durante la sua assenza il servizio della gestione dei sinistri è stato portato avanti dalla contrattista categoria "A" Sig.ra Laura Sucameli, sua collaboratrice.

L'Ing. Renda dichiara che necessità implementare l'ufficio con altre unità lavorative in considerazione che attualmente al servizio gestione sinistri sono addetti n° 2 contrattiste categoria "C" con la qualifica di Istruttore Amministrativo, la Signora Melia Annamaria che presta servizio per 17,20 ore settimanali e la Signora Ferrara Annarita che presta servizio per 24 ore settimanali, quest'ultima assegnata a tale ufficio dal 12/02/2018.

Il Consigliere Messana non comprende e non giustifica il mancato rispetto, da parte degli uffici comunali, delle linee guida (nota prot. 25881 del 25/11/2016) che il Segretario Generale ha concordato con i dirigenti, rappresentando che per alcuni debiti fuori bilancio c'è stato un aggravio di spese.

L'Avv. Casella fa presente che nonostante il passare del tempo la Sig.ra Melia si è preoccupata di chiamare la controparte evitando che si procedesse con l'atto di precetto.
Alle ore 12,10 lascia la seduta l'Avv. Casella.
La Commissione, all'unanimità dei componenti presenti, chiede formalmente che per ogni debito fuori bilancio venga indicato tutto l'iter procedurale della proposta istruttoria, nel rispetto dei termini dettate dalle linee guida (nota prot. 25881 del 25/11/2016) al fine di comprenderne la dinamica e le problematiche che possono verificarsi durante l'elaborazione degli atti propedeutici.
Alle ore 12,45 lasciano la seduta l'Ing. Renda e la Sig.ra Melia con l'impegno di fornire alla Commissione i vari passaggi dell'istruttoria del debito fuori bilancio desunti dalla piattaforma informatica.
Dopo un ampio dibattito il Presidente Lombardo, sentito il parere dei Colleghi Consiglieri, pone in votazione, per alzata di mano e a maggioranza dei votanti, il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n° 56 del 22/03/2018 avente ad oggetto **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, co1, A) D.lgs 267/2000 derivante da sentenza n. 411/17 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile Noto Sergio C/Comune di Alcamo – N.R.G. 44/16"**.

Il Consigliere Messana annuncia che, come anticipato, voterà contrario per la motivazione che sono trascorsi i 120 giorni previsti dalla legge per il pagamento del debito.

Si passa alla votazione

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI (N° 4):
Lombardo Vito, Scibilia Noemi, Messana Saverio, Ferrara Annalisa.

FAVOREVOLI (N° 3):
Lombardo Vito, Scibilia Noemi, Ferrara Annalisa.

CONTRARI :
Messana Saverio

ASTENUTI:
Nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

LA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di deliberazione di C.C. n° 56 del 22/03/2018 avente ad oggetto **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, co1, A) D.lgs 267/2000 derivante da sentenza n. 411/17 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile Noto Sergio C/Comune di Alcamo – N.R.G. 44/16"**.

Il Presidente Lombardo, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno e preso atto che non ci sono richieste di intervento, alle ore 13,00 dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO**
F.to LOMBARDO VITO	F.to LIPARI GIUSEPPE